



Implementazione Politica Agricola Comune 2023-2027

Proposte di revisione

Roma, 21 febbraio 2024

Premessa

Rispetto alla precedente, la nuova PAC, in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, ha assegnato al comparto agricolo minori risorse in termini reali, introducendo al contempo maggiori vincoli in materia ambientale e sociale. L'impostazione complessiva della riforma e della sua applicazione nel Piano Strategico Nazionale, è stata improntata agli obiettivi ambientali (v. ecoschemi).

La situazione dei mercati e la difficoltà che le imprese stanno incontrando in termini di produttività, redditività e competitività, richiedono un primo consuntivo della situazione e dell'andamento di questa prima campagna, anche per valutare ogni possibile correttivo.

In tal senso Confagricoltura condivide le prime proposte ipotizzate dal Ministro Lollobrigida e confida che ad esse si affiancheranno altri interventi correttivi di comune intesa al fine di migliorare, quanto prima possibile, l'impianto della Riforma e gli atti attuativi, con particolare riguardo alle misure del Piano strategico nazionale.

Tale esigenza è tanto più pressante in vista della prossima campagna 2024 che vedrà un accresciuto impegno per gli imprenditori agricoli, dal momento che:

- da quest'anno troverà applicazione la norma di **condizionalità** che prevede l'obbligo di avvicendamento annuale dei seminativi (BCAA7). Inoltre, relativamente all'obbligo di destinazione del 4% dei seminativi a superficie improduttiva od a elementi caratteristici del paesaggio (primo requisito della BCAA8), la Commissione Europea ha adottato il 12 febbraio scorso il Regolamento di esecuzione 2024/587 che, ad avviso di Confagricoltura, costituisce un provvedimento, seppur migliorativo rispetto a quello iniziale, inadeguato alle esigenze degli agricoltori, anche perché adottato in estremo ritardo. Per questi obblighi, come noto, era stata prevista la sospensione nel 2023, che purtroppo, nonostante le ripetute richieste di Confagricoltura e del Ministero stesso insieme ad altri Paesi membri, la Commissione non ha inteso concedere per il 2024. A tal riguardo Confagricoltura evidenzia la necessità di una non applicare queste due BCAA per la prossima campagna 2024.
- È stato inasprito, a dicembre scorso, il quadro sanzionatorio che era stato definito ad aprile del 2023, con l'introduzione di misure anche retroattive.
- Sono state modificate le regole per l'ammissibilità ai pagamenti diretti, anche in questo caso, con efficacia retroattiva.

Come dal primo momento sostenuto dalla nostra organizzazione, tale complesso di disposizioni incide negativamente sul rafforzamento della produttività e del reddito degli agricoltori che costituisce invece, come statuito dal trattato istitutivo dell'UE, il principale obiettivo della politica agricola comune; obiettivo ancora più stringente, a fronte delle difficoltà conseguenti a tre anni difficili caratterizzati dai rincari dei costi di produzione e dagli effetti sui mercati delle avversità climatiche, della pandemia e del conflitto russo-ucraino.

Proposte

Si propongono sinteticamente – anche in vista di una analisi più approfondita dei dati richiesti– le proposte di modifica alle disposizioni nazionali, a legislazione europea invariata. Successivamente si potranno anche prevedere modifiche più incisive sul regolamento di base in materia di piani strategici, con proposte che evidentemente dovranno trovare convergenza a livello UE.

Tempistica dei pagamenti

La tempistica nell'effettuazione dei pagamenti si sta rilevando uno degli aspetti chiave dell'efficacia degli interventi della politica agricola comune.

In tal senso è necessario prevedere che il pagamento delle anticipazioni dei premi spettanti sia effettuato sempre, senza indugio e per la massima percentuale consentita, comprimendo in ogni modo possibile le attuali tempistiche.

Ecoschemi

Si tratta della misura di maggiore novità della Pac 2023-2027 e, pertanto, sono necessari alcuni affinamenti. In particolare, si propone una verifica ed una riconsiderazione generale delle misure, in particolare della misura Eco 1 e Eco 5, alla luce dei risultati conseguiti e degli importi concessi, che possono anche avere effetti indesiderati. Un esempio di tutto riguarda il mercato fondiario, per gli importi dell'ecoschema 5.

Per l'Ecoschema 1 si potrebbe occorre rimodulare i livelli di pagamento correlati alla riduzione di uso di antimicrobici realizzata.

Inoltre, in prospettiva, per l'Ecoschema 1 (Livello 1 e 2), si propone di superare il concetto di “mediana” che si modifica progressivamente negli anni in favore invece di una soglia minima ragionevole per ciascuna specie e per ciascuna categoria, nazionale o regionale, al di sotto della quale si ha diritto al premio. Sostanzialmente si tratterebbe quindi di individuare una soglia sotto la quale possiamo considerare l'attività di un allevamento virtuosa.

È necessario però sospendere l'applicazione delle sanzioni per tutto il periodo di riforma all'Ecoschema 1. Infatti, il rispetto dell'impegno non dipende solo dalla volontà dell'imprenditore ma anche dall'andamento epidemiologico che non sempre è possibile tenere sotto controllo. Va chiarito quindi che, nei casi di mancato rispetto dell'impegno, l'allevatore non percepisce il premio dell'anno, ma non deve subire ulteriori sanzioni.

Ecoschema 1.1 riduzione antibiotici

L'attuale impostazione richiede un annuale adattamento dei quantitativi di antimicrobici utilizzati. Gli allevamenti che si collocano al di sopra della “mediana” di utilizzo di antibiotici dovranno ogni anno provvedere ad una riduzione del 10 per cento dell'utilizzo rispetto all'anno precedente. Inoltre,

coloro che si collocano al di sotto della mediana, negli anni successivi, potrebbero non esserlo più perché l'utilizzo medio della popolazione si è spostato in basso. Si potrebbe rendere più agevole il rispetto di tali requisiti:

- prevedendo che gli allevatori che nell'anno precedente la presentazione della domanda si collocavano al di sotto del valore della mediana hanno diritto al premio, a patto di aver realizzato una riduzione dell'utilizzo di antibiotici del 3% rispetto all'anno precedente;
- concedendo agli allevatori che nell'anno precedente avevano avuto accesso al premio per una riduzione degli antibiotici superiore al 10 per cento, che i punti eccedenti la soglia minima del 10 per cento possono essere "scontati" sul requisito nell'anno successivo. Ad es. un allevatore che nell'anno 2023 ha realizzato una riduzione di -14 per cento di antibiotici, nell'anno successivo per accedere al pagamento dovrà dimostrare di avere ridotto l'utilizzo di antibiotici del 6 per cento (10% -4%).

In questo modo si avrà un effettivo riconoscimento dei risultati ottenuti e una verifica della reale possibilità di mantenere un ritmo di riduzione sostenibile. In via generale si propone di escludere dal calcolo l'utilizzo a fini curativi degli antibiotici e di fare riferimento solo agli antibiotici somministrati in via preventiva.

Ecoschema 1.2 riduzione antibiotici con allevamenti semiestensivi o al pascolo

Questo secondo livello dell'ecoschema, come noto, non è stato implementato tramite l'applicazione del SQNBA ma solo attraverso attività di pascolamento o allevamento semi-estensivo e coefficienti di densità di bestiame. Dal momento che i coefficienti di densità massimi sono stati definiti solo molto dopo la presentazione della domanda di pagamento 2023, si propone di liquidare le domande 2023 e 2024 senza tenere in considerazione il rispetto della densità massima di bestiame.

E' urgente peraltro intervenire su un aspetto emerso alla luce dei dati di applicazione della riforma nel primo anno, dai quali emerge che il numero dei capi ammissibili al premio previsto dall'ecoschema 1.2 sono in numero decisamente superiore a quello stimato, con una riduzione importante del premio indicativo; questo probabilmente proprio a causa della improvvisa definizione degli impegni richiesti. Il premio erogabile per l'ecoschema 1.2 risulterebbe addirittura inferiore a quello erogabile per l'ecoschema 1.1; una situazione paradossale, in quanto l'impegno richiesto ai beneficiari dell'ecoschema 1.2 è superiore ed include già l'impegno di riduzione degli antibiotici richiesto ai beneficiari dell'ecoschema 1.1.; con la conseguenza che si remunererebbe di più un impegno minore degli allevatori.

Occorre quindi individuare una soluzione che consenta di bilanciare impegni e incentivi; si suggerisce in merito di allocare maggiori risorse a valere del budget 2023 per l'ecoschema 1.2, ad esempio attingendo dai residui disponibili di altre misure.

Anche a tal fine si propone di disegnare in maniera distinta e non interconnessa gli interventi degli ecoschemi 1.1 e 1.2; con l'adesione anche non alternativa ai due.

Ecoschema 2 Inerbimento colture arboree

Si propongono i seguenti miglioramenti agli impegni previsti dall'ecoschema.

In alternativa al periodo di impegno 15 settembre – 15 maggio, si richiede di consentire anche il solo inerbimento per i seguenti periodi e a discrezione del beneficiario:

- il periodo 15 settembre – 15 febbraio ovvero
- il periodo 15 maggio - 15 settembre.

Nel periodo invernale la superficie rimane comunque coperta per il periodo minimo obbligatorio dei 60 giorni previsti dalla BCAA6.

Per le colture frutticole va applicata invece una totale sospensione delle sanzioni nel caso di mancato rispetto dell'impegno di ecoschema a causa dell'espianto. Le superfici oggetto di estirpazione non devono inoltre generare scostamenti nel calcolo del pagamento.

Per gli oliveti specializzati in filare, la copertura vegetale può essere assicurata su massimo il 50% della superficie oggetto di impegno. Per gli oliveti non in filare o per gli oliveti rinfittiti che arrivano ad una densità media fra le 200 e le 250 piante per ettaro, la copertura vegetale può essere assicurata su massimo il 30% della superficie oggetto di impegno. È comunque opportuno ridurre la percentuale di superficie inerbita al 50% per tutti gli arboreti ammissibili.

Per rendere più agevole applicazione della misura, è necessario consentire almeno due lavorazioni l'anno e, più in generale, consentire delle lavorazioni minime del suolo dal 15 febbraio al 15 maggio (con aratri leggeri che smuovono max 20 cm di terreno. Si tratta, in sintesi, di trasferire anche all'ecoschema 2 i concetti previsti nel PSP rispetto al *Minimum Tillage* (MT) di cui all'ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli). È altresì opportuno consentire dal 16 maggio al 15 settembre tutte le lavorazioni ordinarie.

Sulla base di quanto prescritto nel piano di azione per la Xylella della Regione Puglia, è necessario consentire, in quanto fortemente consigliate, le lavorazioni nel restante territorio regionale.

Ecoschema 3 Salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico

L'obbligo biennale di potatura per almeno il 30% delle chiome si sta rivelando una misura eccessiva, costosa e incompatibile con le esigenze di tutela degli alberi di importanza paesaggistica. Si propone quindi di limitare l'impegno di potatura al 15% della chioma. Inoltre, tale impegno non deve essere previsto necessariamente in forma biennale ma anche solo annuale con la possibilità di poter incassare il premio anche effettuando la potatura tutta entro il primo anno.

Ecoschema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Si tratta dell'ecoschema che ha raccolto maggiore adesione e che necessita comunque di notevoli adattamenti per agevolare tutti gli aderenti nel mantenimento degli impegni. In primo luogo, è necessario assegnare a questo ecoschema tutte le risorse residue derivanti dagli altri ecoschemi e stabilizzarne la dotazione finanziaria, in maniera da poter disporre di un budget sufficiente per le campagne a venire.

Sul piano regolatorio è necessario:

- considerare l'erbaio misto a prevalenza di leguminose al pari di un erbaio di leguminose;
- consentire che tutte le coltivazioni in avvicendamento ammissibili si possano gestire con la tecnica della produzione integrata e non con il divieto assoluto di prodotti fitosanitari;
- rendere più flessibile l'obbligo di rotazione e quindi ammettere l'avvicendamento di una depauperante con la presenza di erbai e/o di superfici a riposo anche per un solo anno e non necessariamente per un biennio come previsto sinora. In pratica gli erbai e il riposo devono essere considerati sempre come una coltura da rinnovo/miglioratrice anche se presenti per una sola campagna. Nel caso del riposo, ammettere anche la stessa durata prevista per le colture secondarie (almeno 90 giorni)
- implementare l'elenco delle colture da rinnovo inserendo il cartamo, la zucca, e il coriandolo.

Ecoschema 5 Misure specifiche per gli impollinatori

6

- Per le regioni del Mezzogiorno, al fine di evitare l'incremento del rischio di innesco di incendio, va ridotto il divieto di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico dal 1° marzo al 31 maggio dell'anno di domanda.
- Derogare alla data del 30 settembre e permettere alle aziende agricole l'inizio al 1° settembre delle lavorazioni dei terreni assoggettati all'ecoschema 5 (ora 31 settembre). Questo perché la presenza di biomassa secca molto sviluppata non consente una lavorazione immediata, ma anzi obbliga ad una o più operazioni di trinciatura preliminare alle lavorazioni principali, allungando così di molto i tempi per la messa a coltura e causando spesso ritardi con conseguenze negative sulla produzione.
- Va previsto che il premio ecoschema 5 sia ugualmente concesso anche in presenza di infestanti nate spontaneamente e non presenti nell'elenco ministeriale delle specie di interesse apistico.
- Specificare che, se l'azienda semina miscugli poliennali non vi deve essere il limite della presenza del 70% di essenze mellifere negli anni successivi.
- Implementare l'elenco delle specie di interesse apistico con le seguenti colture: *Borago officinalis*; *Cerinth major*; *Diplotaxis eruroides*; *Stachys annua*, *Vicia sativa* e *Phacelia tanacetifolia*.

Condizionalità rafforzata

Con riferimento alla condizionalità sociale, si propone di differirne l'entrata in vigore al 1° gennaio 2025, come consente il Regolamento UE 2021/2115 all'art.14, in modo da evitare disparità di trattamento tra aziende agricole operanti nei vari Paesi UE, in quanto l'Italia è uno dei pochi Stati membri che ha anticipato l'entrata in vigore di questa nuova previsione al 1° gennaio 2023 (peraltro appesantendone gli effetti con un decreto legislativo correttivo di quello originario). A ciò si aggiunge la difficoltà dell'accertamento in questione considerato il coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni nel procedimento (ITL, INPS, INAIL, ASL, VVF, etc.) e l'inesistenza, nel nostro Paese, di un casellario degli illeciti amministrativi. Il differimento consentirebbe inoltre di avere il tempo per un auspicabile ripensamento dell'istituto nell'ambito della legislazione comunitaria o, quantomeno, di consentire un adeguato periodo di sperimentazione.

Per quanto riguarda invece la condizionalità ambientale, si conferma la richiesta già formulata da tempo ed in varie sedi per la **non applicazione delle BCAA 7 e BCAA 8 per il 2024** in analogia con quanto già previsto nel 2023 ed anche con la possibilità di coltivazione delle superfici improduttive con tutte le specie, ivi compresi soia e mais; coltivazioni inspiegabilmente non consentite nel 2023.

In ogni caso in subordine si propone di semplificare le tre Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) 6, 7 ed 8 con le seguenti previsioni.

BCAA 6 – Copertura minima del suolo

Va consentita senz'altro una deroga al divieto di lavorazioni consentendo lo spandimento dei liquami zootecnici, anche interrompendo la copertura vegetale.

Vanno altresì derogate dalla applicazione delle BCAA6 i terreni in pianura.

Da valutare anche una deroga totale per il 2024.

Si propongono, solo nel caso non si ottenga la non applicazione della BCAA 7, i seguenti adattamenti

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi

Si propongono, solo nel caso non si ottenga la non applicazione della BCAA 7, i seguenti adattamenti migliorativi.

- Prevedere, come avvenuto per la BCAA 8, una semplificazione nell'applicazione di tale norma di condizionalità, estremamente vincolante come segue.
- Alla luce dei positivi chiarimenti avuti con la nota del Capo Dipartimento dello scorso 23 gennaio in merito alla BCAA7, chiarimenti che accolgono le sollecitazioni più volte avanzate da Confagricoltura per una drastica semplificazione della norma, è opportuno specificare che è ammesso il sovescio.
- È necessario, inoltre, chiarire quali colture sono ammesse anche ai fini dell'intervento dello sviluppo rurale SRA06 relativo alle *cover crops*. Per facilitare l'avvicendamento delle colture principali tra le due campagne deve essere consentito come "coltura intercalare" anche il semplice riposo delle superfici per un periodo minimo di 90 giorni in analogia alle colture secondarie ed intercalari.
- Valutare la riduzione da 90 a 60 gg delle colture intercalari.
- La deroga relativa alla aridocoltura che consente la ripetizione di una coltura per due anni consecutivi deve potersi applicare senza distinzioni a tutte le Regioni delle Isole e del Centro Sud e a partire dalla Toscana e dalle Marche senza particolari dispositivi regionali per attivare la deroga. La deroga non deve prevedere inoltre la condizione di cambiare la coltura per almeno il 35% ogni anno.
- La deroga per le aree montane va estesa anche a tutti i Comuni in zone soggette a vincoli naturali diverse da quelle montane e non deve prevedere gli attuali vincoli che condizionano la possibilità di applicarla: obbligo di copertura del suolo con coltura intercalare e cambio di coltura su almeno il 35% della superficie.
- La deroga va applicata a quelle aziende zootecniche che compensano il depauperamento effettuato dalle colture con la letamazione annuale dei terreni in quantità sufficienti e dimostrate di sostanze azotate. In generale occorre poi riflettere sul collegamento tra applicazione della BCAA7 e dotazione della sostanza organica del terreno.

Primo requisito BCAA 8 –4% dei seminativi destinati a superfici o elementi non produttivi

Qualora non si riuscisse ad ottenere la deroga all'applicazione della BCAA 8 per il 2024 si propongono i seguenti adattamenti e considerazioni.

- Confagricoltura ritiene opportuno adottare la deroga consentita agli Stati membri dal Reg. di esecuzione 2024/587 del 12 febbraio scorso e che consente la coltivazione di azotofissatrici ed intercalari senza uso di prodotti fitosanitari.
- In analogia alla BCAA 7 escludere dal calcolo del 4% delle superfici a seminativo che devono essere costituiti da superfici improduttive o da elementi caratteristici del paesaggio le colture che non sono "in pieno campo e senza protezioni". In altre parole, le colture protette (serre, tunnel etc.) non devono rientrare nel calcolo del 4% dell'"impegno A" della BCAA 8.
- Aggiungere alle "superfici con elementi non produttivi permanenti" (lettera B della BCAA 8) che possono essere conteggiate ai fini del 4% anche le capezzagne, le strade interpoderali, i fossi di scolo e i canali irrigui come elementi caratteristici permanenti.
- Aumentare la superficie utile per laghetti e stagni nonché per gruppi di alberi o boschetti dagli attuali 3mila metri q a 10mila.

- In prospettiva va valutata una modifica del regolamento comunitario di base per elevare il limite di esenzione dall'applicazione del 4% di superfici improduttive a 20 ettari di seminativi e considerare stabilmente le *cover crops* e le colture arboree (queste per la loro capacità di assorbire CO₂) assimilabili ad "elementi non produttivi".

Occorrerebbe comunque una riconsiderazione complessiva delle BCAA 7 e BCAA 8 che dovrebbero essere eliminate permanentemente dal regolamento comunitario di base.

Pagamenti accoppiati

Si propongono i seguenti miglioramenti alle disposizioni attuative previste dai decreti di applicazione della riforma.

- Pagamento accoppiato per leguminose diverse dalla soia. Si propone di chiarire che tra le coltivazioni ammissibili in qualità di erbai di leguminose foraggiere sono ammesse anche quelle pluriennali come l'erba medica oltre che quelle annuali.
- Esenzione per i primi due anni di applicazione della riforma dell'obbligo di un contratto di filiera per le coltivazioni proteoleaginose.
- Prevedere per il 2024 una verifica delle quantità effettivamente disponibili di semente certificata rispetto ai quantitativi indicati nel DM Masaf del 27 settembre 2023.
- Si chiede, per l'accoppiato olio, di considerare due livelli di premio, il primo già esistente per l'olio IGP/DOP, il secondo, magari con un importo ad ettaro inferiore, per l'olio extravergine biologico;
- si chiede, per l'accoppiato agrumi, di estendere la possibilità di poter ricevere il sostegno a tutti gli agrumeti specializzati e non solo a quelli iscritti alle OP o a alle DOP/IGP.

9

In generale si chiede una verifica complessiva della efficacia dei pagamenti accoppiati anche al fine di valutare la loro estensione a settori non attualmente beneficiari.

Pagamento redistributivo

Valutare una modifica del pagamento redistributivo per recuperare risorse a favore di altri interventi.

Regime sanzionatorio

La modifica del regime sanzionatorio, intervenuta a dicembre scorso su un quadro stabilizzato ad aprile del 2023, ha determinato notevoli difficoltà tra gli operatori per le variazioni, più che altro restrittive, che sono state introdotte.

Si ritiene quindi opportuno applicare in via eccezionale una moratoria generalizzata nei primi due anni di applicazione della riforma 2023 e 2024 per quanto riguarda tutte le misure dei pagamenti diretti, compresi gli ecoschemi e l'applicazione della "condizionalità rafforzata".

È pure opportuno precisare che secondo l'articolo 10 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 - così come modificato dall'articolo 8 del Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 - laddove, ai fini della sospensione delle sanzioni nel 2023, si obbliga il beneficiario inadempiente a presentare domanda per il medesimo regime anche nel 2024 – tale previsione vada applicata unicamente all'ecoschema con durata obbligatoriamente biennale e cioè l'ecoschema 4. Per gli altri deve infatti vigere, anche in funzione delle previsioni suggerite in questa nota, una applicazione annuale dell'impegno.

Interventi settoriali

Confagricoltura ha ipotizzato alcune modifiche agli interventi settoriali che prevedono una modifica al regolamento di base 2021/2115. Si tratta di proposte che riguardano, solo a titolo di esempio, la base di calcolo degli incentivi alle OP olivicole o la possibilità di finanziare misure di gestione del rischio con risorse aggiuntive per le OP ortofrutticole o ancora la gestione delle autorizzazioni e del potenziale vitivinicolo etc.

Cionondimeno, rinviando a successive informative a riguardo allorché si aprirà la discussione sulla modifica della normativa di base comunitaria si ritiene opportuno proporre nell'immediato le seguenti richieste di modifica all'attuale situazione.

Settore olivicolo. Le OP del settore olivicolo oleario dedite a produzioni su piccola scala svolgono un ruolo fondamentale per la tutela dell'ambiente, della biodiversità ed anche della struttura economica dei territori dove operano ma sono fortemente penalizzate dalla ripartizione dei fondi unionali inerenti i programmi operativi. È necessario modificare la normativa nazionale per prevedere una specifica tutela delle OP dedite a produzioni su piccola scala (zone di montagna, produzioni DOP IGP, cultivar locali...). La normativa attuale con il Decreto Ministeriale n. 413214 dell'8 agosto 2023 prevede, nel caso di superamento della dotazione finanziaria annuale, un taglio lineare ai fondi UE. Occorrerebbe assicurare il mantenimento all'interno di una certa soglia di decurtazione dei programmi delle OP medio piccole e modificare le previsioni a carico della fatturazione negoziata che è limitata solo ai soci produttori costituiti in forma societaria che associno almeno dieci aziende singole, privilegiando di fatto le cooperative.

Settore vitivinicolo. È in corso in questi mesi una valutazione su più fronti dello stato di salute del settore vitivinicolo con l'intento di individuare eventuali strumenti correttivi che nel medio periodo possano avere effetto sui volumi produttivi. Occorrerebbe limitare il meccanismo di assegnazione di autorizzazioni per nuovi impianti vitati previsto all'art. 6 comma1 del DM n.12272 del 15 dicembre 2015 bloccando le nuove autorizzazioni e valutando eventualmente alcune deroghe per territori o denominazioni che registrano buone performance di mercato. Si propone di proporre alla

Commissione di prevedere misure di flessibilità e misure di crisi legate ad eventi meteorologici avversi o di mercato da rendere disponibili per gli Stati membri in casi debitamente giustificati. Infine, vista la difficoltà di utilizzo del plafond legato agli interventi del PS dell'OCM occorre prevedere un meccanismo che consenta di non perdere le risorse non utilizzate ma di indirizzarle su altre specifiche misure settoriali.

Settore ortofrutticolo. Il PSP ha introdotto la possibilità per le OP ortofrutticole di finanziare con il sostegno dei programmi operativi anche le spese sostenute dai produttori associati per la stipula di polizze assicurative a fronte di avversità di natura climatica o parassitaria. In via ordinaria l'aliquota di cofinanziamento anche per queste spese sarebbe del 50%. L'art.18 del Reg.Delegato (UE) n.126/2022 stabilisce tuttavia che gli Stati Membri che, come l'Italia, hanno previsto questa misura nel PSP possono anche concedere un finanziamento nazionale complementare a sostegno delle misure di assicurazione del raccolto e della produzione, portando così il cofinanziamento complessivo all'80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori. Vista anche la crescente disaffezione dei produttori verso lo strumento assicurativo -che tuttavia rimane una opportunità essenziale per la tutela del reddito in un momento in cui la produzione ortofrutticola è sempre più spesso soggetta al rischio di perdite dovute ad eventi calamitosi-, sarebbe importante dare concreta attuazione a questa facoltà, che consentirebbe di accrescere l'*appeal* delle OP, di rafforzare il processo aggregativo ed anche di estendere la platea dei produttori associati, passaggio anche questo essenziale per agire sulla riduzione del costo delle polizze.

Il PSP alla luce di quanto consentito dall'art.23 del Reg. Delegato (UE) ha previsto la possibilità per le OP di finanziare con i programmi operativi anche i costi amministrativi sostenuti per la realizzazione degli interventi progettuali. Per agevolare la gestione finanziaria dei programmi operativi, il regolamento consente alle OP di accedere ad anticipazioni del contributo approvato (fino all'80%) presentando una garanzia fideiussoria. Il costo della polizza rappresenta indubbiamente "un onere amministrativo" che soddisfa le indicazioni del regolamento in quanto chiaramente connesso all'attuazione di tutti gli interventi del programma operativo, per cui sarebbe logico oltretutto sicuramente utile per le OP includerlo nell'ambito dei costi amministrativi rendicontabili.

Le disposizioni nazionali attuative dell'Intervento Settoriale Ortofrutta hanno previsto che la pratica della solarizzazione dei terreni (misura a carattere ambientale molto ricorrenti nei programmi operativi delle OP che operano in ambito orticolo) per il futuro può continuare a beneficiare del sostegno comunitario unicamente se attuata facendo ricorso a plastiche biodegradabili. Allo stato attuale risulta che sul mercato non siano disponibili plastiche biodegradabili tecnicamente valide per la pratica di solarizzazione il che rende estremamente difficile per il futuro continuare a sostenere l'applicazione di questa tecnica agronomica ad alto valore ambientale.

Rispetto alla precedente programmazione, il PSP ha introdotto una serie di vincoli sulla finanziabilità degli impianti irrigui realizzati dalle aziende agricole, rendendo particolarmente onerosa in termini amministrativi la messa a punto della documentazione giustificativa del risparmio idrico atteso con l'intervento. Si chiede di snellire questa procedura, stabilendo ad esempio una soglia di spesa al di

sotto della quale sia possibile adottare una documentazione semplificata per giustificare la previsione di interventi di sostituzione degli impianti irrigui.

Tra le spese ammissibili nei programmi operativi delle OP ortofrutticole si propone di inserire un incentivo specifico per l'espianto dei vigneti di uva da tavola con semi; ciò prevedendo un reimpianto anche in misura inferiore o minima rispetto alla superficie espiantata con uve apirene.

Va infine consentita, anche in via temporanea, la cumulabilità dei contributi comunitari per gli investimenti aziendali ad elevato contenuto di innovazione con eventuali agevolazioni nazionali che non siano Aiuto di Stato (es. Credito di imposta).

Pagamento disaccoppiato di base per la sostenibilità (BISS)

- Relativamente all'applicazione del regime di pagamento di base si segnalano i seguenti aspetti:
 - o Sarebbe utile precisare se tra le colture ammissibili sono da considerare anche quelle vivaistiche in vaso di qualsiasi tipologia; ad oggi, infatti, risultano inopinatamente escluse, configurando questo un'ingiustificata discriminazione rispetto alle altre coltivazioni vivaistiche;
 - o Sarebbe utile avere conferma che la cessione dei titoli è consentita agli agricoltori in attività "stabiliti in Italia" e che con questo si intenda anche i soggetti che risiedono in uno Stato estero, anche non appartenente alla UE, ma che sono domiciliati fiscalmente e che conducono una azienda in Italia con un regolare fascicolo aziendale;
 - o Sarebbe opportuno, infine, annoverare il gelseto tra le colture arboree ammissibili.

Giovani agricoltori

Ai fini dei regimi dei pagamenti diretti, devono essere considerati giovani agricoltori anche coloro che si sono insediati massimo cinque anni prima dalla presentazione della prima domanda di pagamenti diretti. Non deve essere considerato come insediamento – a differenza di quanto previsto sinora – la mera presentazione di un'istanza di premio di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento).

Sviluppo rurale

- E' necessario modificare gli **interventi a superficie** dello sviluppo rurale, con particolare riguardo al premio per l'integrato o il biologico. Ad oggi, i premi vengono corrisposti solo per coloro i quali ottengono i titoli per la conduzione entro il primo gennaio. La proposta è di consentire – in via straordinaria per il 2023- che i premi siano corrisposti anche nel caso in cui la conduzione sia iniziata successivamente a tale periodo”.
- Inserire tra i criteri di selezione per le misure a superficie il requisito soggettivo degli agricoltori professionali (IAP e CD).

- La nuova interpretazione degli adempimenti relativi alla attuazione della BCAA7 della condizionalità rafforzata (avvicendamento annuale), prevista nei giorni scorsi dal Masaf, rende necessario armonizzare gli impegni di avvicendamento previsti in alcuni disciplinari per il pagamento integrato (misura ACA 1 ex misura 10). È il caso della coltivazione del tabacco nella Regione Umbria, ma anche di altre colture in altri territori. In sostanza è necessario sulla base delle indicazioni scientifiche, della evoluzione della tecnica agronomica e dei risultati sperimentali, attenuare o superare l'impegno di avvicendamento quando sono disponibili valide soluzioni alternative all'avvicendamento stesso. Ad esempio, quando esso è utilizzato per contrastare la proliferazione di nematodi che si possono contenere con linee genetiche resistenti o le colture intercalari senza obbligo di raccolta. L'adozione di queste tecniche deve essere considerato un impegno alternativo all'obbligo di rotazione ed inserito nei disciplinari.

Per quanto riguarda la **gestione del rischio** si ritiene opportuno:

- aumentare la dotazione finanziaria valutando una riprogrammazione delle risorse del PSP, inutilizzate e non, da riallocare prioritariamente a tale scopo;
- semplificare le combinazioni assicurative valutando la reintroduzione della "monorischio";
- superare definitivamente il PAI;
- si invita poi a prevedere quanto prima la approvazione del nuovo PGR e definire il modello di gestione amministrativa che si intende adottare per il 2024 per la presentazione delle domande; ciò chiarendo anche se occorrerà o meno presentare una "manifestazione di interesse" e se si intende ricorrere ancora ai Piani assicurativi individuali.

13

Per quanto riguarda specificatamente **Agricat**:

- Chiarire maggiormente le modalità e le tempistiche istruttorie dei procedimenti e successive erogazioni dei risarcimenti;
 - accordare tempistiche adeguate di segnalazione del sinistro;
 - valutare una rivisitazione delle soglie e delle franchigie previste dal Fondo;
 - aggiungere tra le calamità le "Piogge persistenti".
- Si propone di supportare la diffusione del **sistema AKIS** riconoscendo una premialità aggiuntiva alle imprese beneficiarie che decidono di aderire in particolare alle misure di incentivazione della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione anche in termini di difesa attiva delle colture. Va garantita poi a tale riguardo una priorità per gli interventi realizzati dalle organizzazioni delle imprese agricole che si possono considerare gli *innovation broker* più efficaci ed efficienti nel trasferimento di conoscenze e informazioni; dal punto di vista procedurale si suggerisce poi il ricorso alle Unità di Costo Standard (UCS) in analogia a quanto previsto per altri fondi europei (es. FSE).

In termini più generali, sempre per quanto riguarda il “secondo pilastro” della PAC, si formulano le seguenti raccomandazioni.

- Invitare a prevedere percentuali di contribuzione più elevate e, per quanto possibile, prossime ai valori massimi indicati dall’Unione europea, specie per le misure dedicate agli investimenti, per incentivare maggiormente gli investimenti stessi penalizzati dallo scenario di incertezze e difficoltà di accesso al credito.
- Sempre in materia di investimenti, si chiede di valutare forme alternative di concessione dell’incentivo rispetto a quella tradizionale di contributo in conto capitale e conto interessi. Ad esempio ipotizzando la concessione di un prestito per la realizzazione dell’investimento con le prime rate e la garanzia del prestito coperte dall’equivalente della sovvenzione spettante.
- Sul tema della riduzione, che deve essere significativa, degli adempimenti amministrativi per i beneficiari, si chiede di estendere in maniera generalizzata l’adozione di costi standard piuttosto che griglie di concreti investimenti/acquisti attuabili per ciascun tipo di bando.
- Va valutata la adozione di una misura transitoria che consenta una maggiore flessibilità per la gestione delle risorse e degli interventi tra la precedente e la attuale fase di programmazione anche al fine di evitare disimpegni.
- È altresì opportuno prevedere una calendarizzazione anticipata dei bandi nell’ambito dei CSR, così da rendere disponibili risorse certe in tempi certi e conoscere preventivamente le scadenze per accedere alle diverse misure.
- Talvolta nelle scelte regionali per quanto riguarda l’accesso alla misura di “Primo insediamento giovani” sono stati attribuiti punteggi elevati agli imprenditori che si insediano come capo azienda e che si dedicano alle attività di prima trasformazione e commercializzazione diretta dei loro prodotti. Si chiede di limitare questo orientamento, concentrando gli incentivi sulle attività di produzione primaria.
- Per quanto riguarda gli investimenti nelle aree interne, si propone di concentrare maggiormente gli incentivi sulle infrastrutture, in maniera da adeguarla ai fabbisogni delle imprese.
- Nell’ambito della gestione del SIGC, di rilievo del territorio e di fotointerpretazione, con ciclo triennale (cosiddetto “Refresh”) è necessario che gli esiti della rilettura del territorio siano messi a sistema prima della nuova campagna o almeno prima del termine ultimo consentito per la modifica delle domande.

Conclusioni

Si confida che l'Amministrazione voglia accogliere queste istanze di modifica al quadro regolamentare nazionale di implementazione della politica agricola comune per il 2023-2027.

Confagricoltura è consapevole che alcune di queste innovazioni, che vanno tutte nella direzione di una marcata semplificazione, possano anche comportare un confronto con le istituzioni comunitarie, un confronto necessario e auspicabile nel tentativo comune di coniugare al meglio la difficile sfida della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica con quella – altrettanto importante - della gestione virtuosa ed economicamente sostenibile delle aziende agricole.

In occasione dell'Assemblea generale di Confagricoltura, convocata a Bruxelles il prossimo 26 febbraio, proporremo in un documento di proposta strategica, anche una serie di modifiche sostanziali della normativa comunitaria (atto/i di base) della riforma della PAC del 2021 e che è necessario modificare quanto prima, per venire incontro alle esigenze delle imprese e perseguire una reale sovranità alimentare Europea.